

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 25 (1953)
Heft: 5

Artikel: Lesioni? : O abuso di autorità?
Autor: Camponovo
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-244321>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 01.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

V

Misura della pena; nozione della condotta posteriormente al reato. Art. 44, 45 CPM.

La sanzione penale non è diretta contro l'atto in sè, bensì contro l'autore. Nel determinare la misura della pena si deve perciò tener conto, fra altro, delle « condizioni personali » (persönlichen Verhältnisse - situation personnelle) del colpevole (art. 44 CPM) vale a dire valutarne la personalità al momento in cui l'infrazione venne compiuta ed al momento del giudizio. A tale fine non è da trascurare la condotta che il colpevole ha tenuto posteriormente al reato; essa è uno degli elementi che caratterizzano il colpevole.

La legge menziona esplicitamente due casi nei quali la condotta posteriore al reato può giustificare un'attenuazione della pena: gli atti che dimostrano effettivo pentimento e la buona condotta (art. 45 *ivi*). In questi casi la condanna può anche essere inferiore al minimo stabilito per un determinato reato, dovendo però rimanere entro i limiti delle singole speci di pene. ¹⁾

(Trib. mil. cassaz. - sentenza 16. 7. 1952 nel procedimento Bh.).

¹⁾ Il Codice penale militare, identicamente a quello ordinario, conosce due modi di attenuazioni della pena:

— quella data dalla formula « il giudice può attenuare la pena, se... » (art. 19, 19 bis, 23, 45);

— e quella più ampia « se... il giudice attenua (o può attenuare) la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 11, 17, 18, 20, 25, 26, 81, 179 bis).

Nel primo caso l'attenuazione avviene come all'art. 46, passando da una specie di pena alla minore;

nel secondo, il giudice « non è vincolato nè dalla specie, nè dal minimo della pena » comminata per il reato; è però vincolato dalla durata minima di ciascuna specie di pena (art. 47).

LESIONI? o ABUSO DI AUTORITÀ?

Il primo dei giudizi sopra succintamente riassunti ha ritenuto che vi fu reato di *messa in pericolo* di un subalterno (art. 70 CPM) che è una delle forme di abuso d'autorità (art. 66 a 71) nei riguardi di tutti i militi sottoposti a esercizi per punizione, mentre nei riguardi di quelli che persero conoscenza ritenne, inoltre, anche il reato di *lesioni semplici* (art. 122).

Il Cod. pen. mil. svizzero contempla tutte le *lesioni* sotto una unica specie (salvo la discriminante tra gravi e semplici art. 121 e 122) senza considerare le persone, cioè senza attribuire all'azione un diverso aspetto a seconda della veste della vittima: il militare che ferisca un militare o che ferisca un civile compie un uguale reato: *lesioni personali*.

Eppure già l'aspetto esteriore dell'azione si presenta ben diverso non solo nella distinzione tra la qualità di civile o di militare della vittima, ma più ancora secondo che quest'ultima sia di pari grado, inferiore o superiore:

<i>autore:</i>	<i>leso:</i>
militare —	civile
militare —	militare di pari grado
	» inferiore o subordinato
	» superiore per grado o comando

Nella prima ipotesi (persona lesa non militare) l'azione può avere — e generalmente ha — aspetto di reato di diritto comune: nelle altre assume, invece, anche un aspetto militare in quanto tocca i rapporti di servizio e la disciplina in senso ampio.

Nel Codice italiano queste circostanze hanno valore preponderante fino a farne reati diversi: ¹⁾

- le lesioni personali contro un superiore di grado o comando rientrano nel reato di *insubordinazione*;
- contro un inferiore rientrano in quello di *abuso d'autorità*;
- tra militari di grado uguale rimangono *lesioni* ed il reato viene considerato di carattere militare nel caso di lesioni lievi verificatesi durante una rissa, e reato comune negli altri.

Classificando le lesioni da superiore ad inferiore fra le diverse forme di abuso d'autorità, la legge italiana non esige che il movente sia in relazione all'esercizio del compito incombente al superiore (come sarebbe, p. es., un eccesso di zelo): esso può essere interamente estraneo al servizio poichè — osserva il Manzini op. cit. n. 126 — la subordinazione non viene mai meno.

Il nostro codice ha un'uguale distinzione solo per le semplici *vie di fatto* senza danno al corpo o alla salute, che considera *insubordinazione*, se dirette contro un capo o un superiore (art. 62); *abuso d'autorità*, se dirette contro un subalterno od un inferiore (art. 71); ed alla stregua delle lesioni semplici negli altri casi (art. 122).

La legge italiana va, quanto alle lesioni, assai e forse anche troppo lontana. Ma, applicata al giudizio che ha suggerito queste note, cioè nel caso in cui non vi furono vere e proprie lesioni, ma alterazioni provocate da eccessiva fatica a seguito di illeciti esercizi di punizione vietati dai regolamenti, riprovati dal minimo senso comune, ed offen-

¹⁾ MANZINI Vincenzo - Diritto penale militare (Edit. CEDAM, Padova - II ediz. 1932) n. 111, n. 126, n. 130.

sivi di ciò che è servizio militare, la figura del reato *militare* che vi ravvisa il codice italiano, risponde alle circostanze nelle quali si sono svolti i fatti, vale a dire alla realtà.

Il nostro codice avrebbe, d'altronde, concesso uguale soluzione, poichè quando non sia residuata una conseguenza sembra più appropriato non andare oltre il reato di *messa in pericolo* della salute (art. 70) che, come si disse, è una forma di *abuso d'autorità*, senza giungere a quello di *lesioni*, che suppone il sussistere di una conseguenza.

col. Camponovo.

NOTIZIE

Conferenza e tiri di difesa antiaerea. Il Circolo di Lugano organizza:

1) giovedì 5 novembre 1953 (ore 20.45 - Albergo Lugano) conferenza del magg. F. Talamona: « La tattica e la tecnica della difesa antiaerea », con proiezioni:

2) venerdì 13 e sabato 14 novembre dimostrazioni di impiego della DAA con tiri nottetempo e di giorno nella regione Zuol-Scanf; truppa: Gr. pes. DAA 32 (TI):

riunione: venerdì ore 13.30 Lugano, Piazza Castello: auto private:

alloggio a Scanf; ritorno nel pomeriggio di sabato:

tenuta: abiti civili: prezzo circa fr. 20.—:

iscrizioni entro lunedì 8 novembre al presidente del Circolo, magg. SMG. F. Pelli.

La partecipazione è estesa ai camerati degli altri Circoli.

La *gara cantonale notturna di orientamento* viene quest'anno organizzata dal Circolo di Locarno.

Data: notte dal 21 al 22 novembre 1953.

Scopo: orientamento, tiro, guida, soluzione di alcuni compiti semplici. Tenuta: di campagna.

Partecipanti: la gara è aperta a tutti gli ufficiali membri della Società cantonale Ticinese degli Ufficiali.

Percorso: le pattuglie dovranno compiere un percorso di circa 40 km. con autoveicolo.

I podisti dovranno percorrere un percorso di circa 3 km.

Pattuglie: ogni pattuglia, composta di 4 ufficiali appartenenti allo stesso Circolo, di cui due podisti, si presenta alla partenza con una automobile a quattro posti, per la quale non esiste limitazione di cilindrata. Tassa d'iscrizione: fr. 30.— per ogni pattuglia.

Le pattuglie iscritte riceveranno il regolamento della gara e della premiazione: il programma e le istruzioni.